

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO AGUSTO
AVV. CORRADO RESTA

AVVISO AI SENSI DELL'ORDINANZA n. 9563/17 RESA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR LAZIO –SEDE DI ROMA - SEZ. TERZA BIS - R.G. n. 4813/16

- 1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti**
TAR LAZIO –Sede di Roma - Sez. Terza bis - R.G. n. 4813/16. Prossima udienza 10.10.2017
- 2) **Nome dei ricorrenti:**
Dinelli Deborah, Gadaleta Giacomo, Giordano Anna, Marinelli Fabio, Novello Carolina
- 3) **Indicazione dell'Amministrazione intimata:**
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
- 4) **Estremi dei provvedimenti impugnati:**
 - A. Del **Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26.02.2016) nella parte in cui:
 - **all'art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare *esclusivamente* il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima **esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti tecnico pratici (in sigla ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, con oltre 36 mesi di servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR, ma non abilitati semplicemente perché il Ministero oggi convenuto ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e, in più, ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS).**
 - **all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** – prescrive che "[...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, *esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.
 - B. dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30

gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità" e, dunque, nel senso che i docenti tecnico pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**

Con ricorso del 30.10.2016 sono stati impugnati con motivi aggiunti i seguenti atti e provvedimenti:

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR CAMPANIA, B017, MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013179.09-09-2016, B018, MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012984.07-09-2016, rispettivamente per le classi di concorso B017, B018 della Regione CAMPANIA **quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa e, comunque, nelle parti in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;**

5) **Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso R.G. n. 4813/16**

I ricorrenti, con il ricorso introduttivo del Procedimento R.G. n. 4813/16, **hanno contestato il Del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26.02.2016) nella parte in cui:

- **all'art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare *esclusivamente* il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima **esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti tecnico pratici (in sigla ITP) inseriti nelle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, con oltre 36 mesi di servizio di insegnamento alle dipendenze del MIUR, ma non abilitati semplicemente perché il Ministero oggi convenuto ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e, in più, ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS).**

- **all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** – prescrive che "[...] i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, *esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

- dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "abilitazione" e del termine "idoneità" e, dunque, nel senso che i docenti tecnico pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**

I MOTIVI DEL RICORSO SONO I SEGUENTI:

PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 E DELL'ART. 4 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA

110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALLA PRIMA ALINEA DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEI DIRITTI ACQUISITI, E DEI PRINCIPI ANCHE COMUNITARI DI AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990.

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*.

SECONDO MOTIVO: INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DECLINATO SECONDO IL PARAMETRO INTERPOSTO DELL'OSSERVANZA DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (ARTT. 11 E 117 COST.), RISPETTO ALLO SCOPO DI ASSORBIRE IL PRECARIATO SCOLASTICO ATTRAVERSO PROCEDURE CONCORSUALI (E, IN TAL MODO, RISPONDERE AI RILIEVI MOSSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA CON LA SENTENZA “*MASCOLO*”).

TERZO MOTIVO: CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI VECCHI TITOLI D'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.

VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15.

B. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

- 6) **Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate.
- 7) **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (4813/16) nella seconda sottosezione “Ricerca Ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “TAR”.**
- 8) **La presente notificazione per pubblici proclami, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 9563/17 emanata dalla Sez. III bis del Tar Lazio, nei confronti di tutti controinteressati riportati negli elenchi allegati, da**

considerarsi parte integrante del presente avviso.